

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI TRA L'ASL AL, L'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI ambito del Distretto di Casale Monferrato E IL PRESIDIO SOCIO ASSISTENZIALE " VILLA POGGIO" Via Enrico Prato nr.8 Terruggia (Al.) 2026-2027.

TRA

- L'ASL AL con sede legale in Alessandria (AL), Via Venezia n. 6, Partita IVA/Codice Fiscale 02190140067, legalmente rappresentata dal DR. Mauro BRUSA, sostituto Direttore S.C. Distretto di CASALE M.TO nominato con Deliberazione D.G. n.228 dell'11/04/2025 ;
- il Soggetto Gestore delle Funzioni Socio – Ass.li ambito Distretto di Casale M.to con sede in Alessandria, via Venezia n.6 Codice fiscale/Partita IVA: 02190140067 legalmente rappresentato dal Direttore ad interim, dott.ssa Cristina TABUCCHI;

E

- Il Presidio socio assistenziale sanitario denominato " VILLA POGGIO" via Enrico Prato n.8 Terruggia (Al.) Codice F. / Partita Iva 05252550966 di cui titolare dell'autorizzazione è in capo a Cooperativa DL Servizi Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in Viale Delle Rimembranze 35/A 26900 Lodi , di cui Legale Rappresentante è il sig. Cinelli Gerardo Maria , domiciliato per la carica presso la sede legale della società stessa;
-

PREMESSO CHE

- Con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono state definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- L'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- Il presidio socio-sanitario " Villa Poggio" via E.Prato n.8 Terruggia (Al.) , sulla base n.2016/651 del 04/10/2016 è autorizzato al funzionamento in regime definitivo in capo alla Cooperativa DL Servizi Coop. Soc. Onlus nella persona del Legale Rappresentante sig. Cinelli Gerardo Maria per:
 - n. 18 posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia RSA;
- Il predetto presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2016/651 del 04/10/2016 ed emesso dal Direttore Generale ASL AL, è stato accreditato per i seguenti posti letto di tipologia sotto specificati:
 - n. 18 posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia RSA;
- L'A.S.L AL intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali ASL AL ambito di Casale M.to intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegna, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto;

Tutto ciò premesso:

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1: Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2: Oggetto

1. L'A.S.L. AL e il Soggetto Gestore delle Funzioni Socio-Assistenziali ASL AL ambito di Casale M.to si avvalgono del presidio socio-sanitario " Villa Poggio" nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale / semiresidenziale socio/sanitaria - sanitaria integrata a favore della tipologia di utenza "Anziani non autosufficienti" o persone i cui bisogni sanitari ed assistenziali siano assimilabili ad anziani non autosufficienti ed utenti appartenenti alla fascia "B" ex D.G.R. 118/96 per il numero di posti che di volta in volta l'ASL e il Soggetto Gestore delle Funzioni Socio – Ass.li vorranno utilizzare con le modalità definite negli articoli seguenti, nel limite consentito dal titolo autorizzativo e per prestazioni di **BASSA, MEDIO – BASSA, MEDIA, MEDIO – ALTA, ALTA E ALTA INCREMENTATA intensità assistenziale, o C.D.I., C.D.I.A., C.D.A.A., C.D.A.I.;**
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3: Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Presidio si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Nei presidi che svolgono attività ad alta intensità assistenziale deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un medico – secondo le previsioni normative – che si occupi del coordinamento delle attività

sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione.

5. L'ASL AL ed il Soggetto Gestore delle Funzioni Socio-Assistenziali ASL AL di Casale M.to possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL AL ed il Soggetto Gestore delle Funzioni Socio-Assistenziali ASL AL ambito di Casale M.to possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il presidio.

Art. 4: Procedure di accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, ed aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5: Sistema tariffario e pagamenti

1. Per le strutture per anziani non autosufficienti di cui alla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012, la tariffa giornaliera, comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Comune, è determinata dal Piano Tariffario regionale in vigore, in relazione alla fascia assistenziale e con suddivisione della compartecipazione al costo nella misura ivi stabilita.

Le eventuali modifiche del Piano Tariffario troveranno immediata applicazione, senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto.

2. Per le altre tipologie di strutture socio-sanitarie, la tariffa per il periodo 2026 – 2027, comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Comune, applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti diurni e ai posti letto accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (A.A.S.S.L.L.; Comuni) **è determinata dalla D.G.R. n. 1– 5575 del 7 settembre 2022, allegato B), e successiva modifica di cui alla D.G.R. n. 38 – 8654 del 27 maggio 2024, salvo successi adeguamenti regionali,** con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento, dando atto che le tariffe dei nuclei N.D.C. – N.D.C.T. restano regolate dalla D.G.R. n. 10 – 4727 del 4 marzo 2022, integrata con D.G.R. n. 21 – 5374 del 15/07/2022 e precisamente:

FASCIA ASSISTENZIALE	TARIFFA DGR 1 – 5775/2022	QUOTA ASL 50%	QUOTA SOCIALE 50%	QUOTA SANITARIA 01/01/2024 – DGR 38 – 8654/2024
ALTA INCREMENTATA	109,82 €	54,91 €	54,91 €	56,83 €
ALTA	100,66 €	50,33 €	50,33 €	52,09 €
MEDIO ALTA	92,54 €	46,27 €	46,27 €	47,89 €
MEDIA	81,34 €	40,67 €	40,67 €	42,09 €
MEDIO BASSA	76,76 €	38,38 €	38,38 €	39,72 €
BASSA	75,24 €	37,62 €	37,62 €	38,94 €
NDCT				141,28 €
NDC	SECONDO LIVELLO D'INTENSITA' ASSEGNATO DA UVG			
CDI/CDIA	48,36 €	24,18 €	24,18 €	24,18 €
CDAI/CDAI	73,60 €	36,80 €	36,80 €	36,80 €

3. Per le tipologie indicate al punto 2) l'ASL contraente è tenuta a corrispondere al presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria prevista nel sopra citato prospetto;

4. Per le tipologie indicate al punto 2) la quota tariffaria a carico dell'utente/comune che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente, corrisponde al sopra citato allegato B) alla D.G.R. n. 1 – 5575/2022, fatto salvo adeguamenti previsti dalla normativa regionale in materia;

5. I valori tariffari sopraindicati, determinati esclusivamente sulla base di un'analisi dei costi connessi all'erogazione della prestazione, senza procedere ad automatici adeguamenti all'indice di inflazione programmato atteso che, con il passare del tempo, l'evoluzione della tecnologia, o la diversa organizzazione strutturale e gestionale dell'offerta, possono comportare variazioni dei costi sia in termini di incrementi che di riduzioni. L'aggiornamento periodico delle tariffe per le strutture RSA per anziani non autosufficienti di cui alla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012 è definito dalla Regione Piemonte con cadenza di norma biennale.

6. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa residenziale e semiresidenziale pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'ASL, alla Commissione di Vigilanza e al Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizio o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

7. Il costo dei servizi aggiuntivi, di cui al punto 7 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 45-4248/2012, ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'ASL di competenza territoriale e si può applicare ai soli utenti senza integrazione dell'Ente Gestori delle funzioni socio assistenziali; dovrà, inoltre, essere mensilmente fatturato con indicazione analitica.

8. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte del presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.09.2009, n. 25 - 12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai

requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando al precedente punto 5.

9. Il presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.09.2009, n. 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n. 25 - 12129/2009 d'anziché richiamata.

10. Eventuali incrementi tariffari per particolari tipologie di utenza, non riconducibili alle fasce assistenziali di cui alla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto.

11. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti diurni e dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n. 25 - 12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n. 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente avviene – nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il presidio – dall'A.S.L. e dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C.C..

12. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile - amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. (schema riportante i nominativi degli ospiti suddivisi per Distretto di inserimento e per tipologia di retta, le giornate di presenza giornaliere e gli importi addebitati) e, nei casi necessari, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e le stesse verranno liquidate, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, nei termini di legge vigenti. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali. La fattura mensile, relativa alla quota sanitaria, dovrà essere inviata all'ASL AL come da disposto del D.Lgs. n. 66/2014 in formato elettronico e per tramite del "sistema di interscambio" gestito da SOGEI - codice univoco Ufficio, necessario per la fatturazione elettronica: **UFTI6P**; la documentazione contabile – amministrativa, necessaria per l'emissione dell'ordine di spesa tramite canale N.S.O. da parte dell'ASL dovrà essere inviata all'ufficio assistenza residenziale – **e- mail: assistenza.residenziale@aslal.it**, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di competenza.

13. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

14. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6: Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. AL e dell'Ente Gestore delle Funzioni Socio – Ass.li ambito di Casale ASL AL circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
- 1 bis. Il Presidio si impegna a fornire alle Aziende Sanitarie Locali di competenza i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale;
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. AL e all'Ente Gestore delle Funzioni Socio – Ass.li ASL AL ambito Casale M.to e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale, l'A.S.L. AL e l'Ente Gestore delle Funzioni Socio – Ass.li, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I. (Piano Assistenziale Individuale).
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. AL e l'Ente Gestore delle Funzioni Socio – Ass.li ASL AL ambito Casale M.to attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. AL e all'Ente Gestore delle Funzioni Socio – Ass.li ASL AL ambito Casale M.to e più in particolare a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. AL e, per i casi previsti, dell'Ente Gestore delle Funzioni Socio – Ass.li ASL AL ambito Casale M.to; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. AL e all'Ente Gestore delle Funzioni Socio – Ass.li ASL AL ambito Casale M.to.
5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico da definirsi in relazione al carico assistenziale derivante.
6. Le prestazioni relative ai trasferimenti in ambulanza per l'effettuazione di prestazioni diagnostiche e specialistiche, sono regolate dalle disposizioni di cui alla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012 e s.m.i."
7. L'assistenza protesica, integrativa e i farmaci sono garantiti in base alle disposizioni di cui alla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012 e s.m.i..

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura.
Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7: Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. AL ed il Soggetto Gestore delle Funzioni Socio.Ass.li ASL AL ambito di Casale M.to confermano il "progetto quadro" previsto al punto 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25 - 12129/2009 definito con il presidio ai sensi della deliberazione n. 2010/640 del 17/5/2010.

Art. 8: Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. AL ed il Soggetto Gestore delle funzioni Socio-Assistenziali ambito Casale M.to accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL AL ed il Soggetto in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o in applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9: Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti, ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dai tre sottoscrittori del contratto. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. AL di concerto con il Soggetto Gestore delle funzioni assistenziali ASL AL ambito Casale M.to ; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

Art. 10: Durata

1. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2026 e avrà durata sino al 31 dicembre 2027 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in più copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria e Direzione Welfare.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

Art. 11: Adempimenti

Gli Enti presentano al momento della sottoscrizione autocertificazione relativa al documento unico di regolarità contributiva, di cui alla legge 22.11.03 n. 266 e dell'art. 90, c 9 del D.Lgs n. 81 del 09.04.08 e s.m.i., che l'ASL successivamente provvederà a controllare nei modi previsti. Il Legale Rappresentante Dell'Ente si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i..

Art. 12: Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PRESIDIO

Villa Poggio

Sig. Gerardo Maria Cinelli

IL Sostituto Direttore S.C. Distretto Casale

M.to

Dr. Mauro Brusa

IL DIRETTORE ad interim dell'ENTE GESTORE

delle FUNZIONI SOCIO – ASS.LI ASL AL

ambito Casale M.to

Dr.ssa Cristina Tabucchi